

STATUTO

RISORSE DONNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ATINA FR VIA SACCO 420

Numero REA: FR - 171647

Codice fiscale: 02703880605

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-08-2011 - Statuto completo	2
--	---

Enrico Messina L.S.

ALLEGATO "A" AL N. 1.723 DI RACCOLTA

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Articolo 1 - Denominazione - Sede - Modello societario

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, la società cooperativa sociale denominata **"RISORSE DONNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**, con sede in Atina (FR).

Le operazioni di trasferimento in un comune diverso della sede legale sono di competenza dei soci e comportano modifica dell'atto costitutivo.

E' attribuita alla competenza dell'organo amministrativo la facoltà di istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie nonché di aprire filiali, unità locali, cantieri e depositi di materiali, anche presso terzi.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative a mutualità prevalente, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Articolo 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (due-milacento) e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

Articolo 3 - Scopi ed oggetto

La Cooperativa, considerata a tutti gli effetti una Cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 111 septies Disp. att. c.c., conformemente alla Legge 381/1991 non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione ed il collegamento coordinato e funzionale delle attività definite nell'art. 1 lettere a) e b) della Legge n. 381/1991. Comunque dette attività, pur avendo una connessione tra loro, verranno gestite distintamente dal punto di vista amministrativo, al fine delle agevolazioni fiscali e contributive dei relativi settori in questione.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, la Cooperativa deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche me-

diante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

A norma della Legge 142/2001 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione, o successivamente, un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata, o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

Considerata l'attività mutualistica della Società Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, la stessa ha per oggetto l'attuazione delle seguenti attività, che potranno essere svolte sia in proprio che per conto di committenti privati o pubblici.

Attività sociali di tipo B:

La Cooperativa potrà esercitare, ai sensi della lettera b) dell'articolo 1 della L. 8 novembre 1991 n. 381, lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, sportive, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

A titolo puramente indicativo ma non esaustivo, la Cooperativa potrà:

- progettare e realizzare centri polifunzionali, sportivi - ludico
- ricreativi (es. kartodromo), con annessi i servizi essenziali di intrattenimento (es. ristorazione, baby parking);
- creare, condurre e/o gestire aziende ed attività agrituristiche e agricole;
- coltivare fondi agricoli, trasformare i relativi prodotti e curarne la vendita sia all'ingrosso che al minuto;
- svolgere attività di turismo sociale;
- realizzare e gestire un forno per la produzione di pane, dolci e affini; curare la vendita di tali prodotti sia all'ingrosso che al minuto;
- realizzare laboratori artigianali per la produzione di costumi popolari, di oggetti della civiltà rurale, curare la vendita sia all'ingrosso che al minuto di tali prodotti;
- realizzare, gestire, affittare e acquistare impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento dell'attività sociale;
- formare, promuovere e gestire squadre di calcio, tennis, nuoto e ogni altro sport, anche tra i portatori di handicap, in particolare minori e giovani; a tale proposito la cooperativa potrà promuovere e organizzare gare, tornei, feste ed ogni altra attività inerente allo sport in osservanza alle direttive delle singole federazioni

e più in generale del C.O.N.I.;

- promuovere, organizzare e gestire corsi di qualificazione e ri-qualificazione tecnico-professionale dei soci e degli operatori;
- acquistare e gestire spazi verdi destinati alla valorizzazione delle attività del tempo libero;
- istituire e gestire corsi di formazione, al fine di conseguire competenze specifiche e utili al conseguimento degli obiettivi della cooperativa;
- produrre ed organizzare qualsiasi tipo di manifestazione artistico-culturale (rassegne, spettacoli in campo musicale-cinematografico, televisivo, di animazione, fotografico, di intrattenimento, congressi);
- organizzare iniziative nel campo della pubblicistica ed informazione, dell'editoria, dibattiti, seminari;
- commercio sia all'ingrosso che al minuto di alimentari e diversi.

In particolare per il raggiungimento degli scopi sociali la Cooperativa intende gestire servizi socio-sanitari ed educativi anche coordinati e funzionali con attività finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate, di cui:

- la realizzazione e/o la gestione di impianti sportivi, siano essi di proprietà che di terzi, per programmare ed organizzare in particolare servizi a carattere socio-ricreativo ed educativo con attività inerente allo sport in osservanza alle direttive delle singole federazioni e più in generale del C.O.N.I., per bambini normodotati e portatori di handicap, al fine di una reale integrazione ed occupazione del tempo libero;
- la realizzazione e/o gestione di laboratori specifici, all'esterno e/o all'interno di strutture residenziali e semi residenziali (centri diurni, comunità alloggio, case famiglia, comunità terapeutiche) a indirizzo lavorativo le cui attività sono finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate;
- la realizzazione e/o gestione di agenzie turistiche educative per bambini normodotati e svantaggiati, il cui scopo è quello di promuovere una politica sulla qualità della vita attraverso la conoscenza del patrimonio naturale e nel rispetto degli spazi verdi e dell'ecologia in generale;
- favorire l'incremento del turismo, in special maniera dei giovani, degli studenti, degli anziani e dei disabili, anche sociale e popolare, soprattutto attraverso la progettazione, la realizzazione, l'organizzazione e la gestione di campeggi, ostelli, villaggi turistici e agrituristici, residence, pensioni, alberghi, trattorie, gelaterie, ristoranti, self-service, bar, caffetterie, pub, birrerie, enoteche, degustazioni, tavola calda, stabilimenti balneari, club montani, solarium, percorsi e itinerari turistici, naturalistici, escursionistici e religiosi, pellegrinaggi e gite spirituali e religiose, impianti, strutture ed attrezzature sportive ed ogni altra iniziativa sportiva, ricreativa, educativa e socio culturale in genere;
- promuovere tutte quelle iniziative tese all'integrazione di sog-

getti svantaggiati nella società e nel mondo del lavoro;

- gestione di mense, ristoranti, bar e di tutte le attività inerenti alla refezione ed alla somministrazione di pasti per conto di Enti pubblici o privati, comprese le attività di catering; gestione di mensa sociale e di accoglienza sociale e notturna, anche in favore di anziani, disabili, ammalati e di persone immigrate, rifugiate o comunque prive di dimora.

Costituisce altresì oggetto della cooperativa:

- lo svolgimento delle attività tutte richiamate nel D.P.R. 30 aprile 1970 n. 602, nonché quelle preliminari, complementari, accessorie e varie, tutte indicate nell'elenco allegato al richiamato testo legislativo. E dunque la Cooperativa può avere per oggetto l'attività di facchinaggio, svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi; di trasporto di persone e di merci per conto terzi; le attività preliminari e complementari del facchinaggio; insacco, pesatura, legatura, accatastamento, pressatura, imballaggio, pulizie magazzini e piazzali, depositi colli e bagaglio, presa e consegna, recapito in loco, abbattimento di piante; attività preliminari e complementari del trasporto; attività accessorie alle precedenti e varie; raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti speciali assimilabili;
- gestire il ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, di quelli dichiarati assimilabili agli urbani e degli speciali attraverso la raccolta indifferenziata e differenziata, il trasporto, il recupero e lo smaltimento, ivi compreso il controllo degli impianti dopo la loro chiusura;
- erogare servizi di tutela ambientale compresa la raccolta e il trasporto dei rifiuti domestici ingombranti;
- eseguire lo spazzamento e lavaggio delle strade, di altri spazi pubblici e delle aree complementari;
- gestione, conservazione e manutenzione delle aree verdi;
- realizzare la sanificazione ambientale tramite interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- gestire il servizio di trasporto pubblico e privato ed attività connesse alla mobilità, compresa la progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture per il trasporto;
- progettare, costruire, gestire e vigilare i parcheggi sia in struttura che su strada;
- progettare, costruire e gestire gli impianti tecnologici finalizzati al traffico;
- progettare, costruire e gestire le infrastrutture e i servizi di interesse turistico;
- istituire laboratori artigianali e corsi di formazione di antichi mestieri;
- erogare qualsiasi altro servizio pubblico locale in forza di affidamento diretto da parte degli Enti Locali o in base a gare ad evidenza pubblica a norma della legislazione vigente;
- promuovere, progettare, costruire, gestire altri servizi ausiliari ed affini a quelli innanzi indicati attinenti l'oggetto sociale;

Essa inoltre ha per oggetto la prestazione di servizi di ogni genere e di qualsiasi natura espressamente escluso l'esercizio di attività professionali "protette", quali disciplinate dagli art. 2229 e seguenti del Codice Civile, qualunque sia la qualifica e il titolo di studio dei soci sia a favore dei privati che di società e di Enti Pubblici.

La cooperativa, infine, ha per oggetto la produzione e il commercio di beni di ogni sorta, anche mediante l'istituzione di appositi corsi di preparazione, quali, a titolo esemplificativo, opere pittoriche, pubblicitarie e fotografiche, oggetti artigianali di qualsiasi genere, e specificamente in legno, in ceramica, in maiolica e relativa opera di decorazione e di pitturazione, creazione e commercializzazione di oggetti di culto.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e/o affine a quelle sopra elencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, o comunque ad essi connessi.

Attività Sociali di tipo A

La Cooperativa potrà esercitare, ai sensi della lettera a) dell'articolo 1 della L. 8 novembre 1991 n. 381, l'attività di gestione di servizi socio - sanitari ed educativi. A titolo puramente indicativo ma non esaustivo, la Cooperativa potrà:

- promuovere, organizzare e gestire attività socio assistenziali, di cura e vigilanza, educative e ricreative a carattere domiciliare o simili, in strutture o centri residenziali o semiresidenziali, a favore di ex tossicodipendenti e alcolisti, di minori, di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap, e coloro che si trovino di fatto in condizioni fisiche, psichiche o sociali in stato di bisogno o di emarginazione;
- promuovere, progettare, realizzare e gestire servizi rivolti alla persona ed alla famiglia, ivi compresi servizi di orientamento e formazione scolastica, di dopo scuola, di recupero formativo e scolastico, tutti effettuati con personale qualificato;
- svolgere attività di servizi rivolta alla cura della persona e salvaguardia della salute umana;
- creazione, sviluppo e gestione di centri residenziali e semi-residenziali, socio-educativi e terapeutici come centri diurni, comunità alloggio, case-famiglia, gruppi-appartamento case di riposo, case-albergo e residenze sanitarie-assistenziali, nonché di centri, palestre, studi ed uffici di terapie varie e riabilitazione, in favore di tutte le categorie di svantaggio sociale;
- promuovere, progettare, realizzare e gestire corsi di formazione professionale finalizzati alla qualificazione del personale nel settore dei servizi socio-sanitari ed educativi;
- promuovere, progettare, realizzare e gestire servizi di assistenza domiciliare finalizzati a:

favorire la permanenza ed eventualmente il ritorno nel proprio ambiente familiare dei soggetti che, trovandosi in condizioni di bisogno, sono a rischio di istituzionalizzazione o già in istituto; sostenere ed alleviare la famiglia nell'impegno di cura quotidiana

no, dando la possibilità ai familiari di recuperare spazi personali, di coppia e di poter rivolgere le necessarie attenzioni anche agli altri componenti familiari;
avere la funzione di "sensore" delle reali esigenze e possibilità della persona in modo da poter portare, in sede di programmazione con i Servizi territoriali, elementi concreti per una efficace programmazione;
fornire un contributo nel prevenire l'insorgere di fattori che creino situazioni di ulteriore disagio o, a lungo termine, di emarginazione sociale, in soggetti che si trovino in condizioni di disagio momentaneo o permanente;
recuperare o promuovere le capacità di autonomia dell'utente, fino ad una auspicabile uscita del circuito assistenziale promuovendo l'attivazione delle risorse del nucleo familiare, del contesto sociale e territoriale;
organizzare e gestire attività educative rivolte verso l'età pre-scolare: asili nido, scuole materne, anche sperimentali, dopo scuola nonché servizi di puericultura continuata e temporanea;
organizzare e gestire attività complementari all'insegnamento della scuola primaria e secondaria inferiore e superiore che siano di ausilio alla didattica dell'insegnamento istituzionale e del programma degli stessi;
favorire l'integrazione in un tessuto sociale allargato dei componenti del nucleo familiare che si trovino a rischio di emarginazione;
programmare e gestire attività ludico ricreative e d'animazione, per conto proprio o in conto terzi, finalizzate a creare e favorire momenti di socializzazione;
progettare, realizzar e gestire attività ludico-educative per l'età prescolare, scolare e preadolescenza, quali ad esempio campi di gioco estivi, gestione case vacanza, ludoteche, Ludobus, corsi di attività motoria ed attività ludiche in genere;
prevenire e/o rimuovere gli stati di isolamento, abbandono ed emarginazione sociale;
svolgere attività causeling finalizzata al sostegno educativo e sociale di persone con difficoltà di disagio sociale, attività di approfondimento educativo rivolto al sostegno sociale di persone in situazione di disagio sociale.

La Cooperativa può inoltre:

compiere qualsivoglia operazione che abbia attinenza, anche indirettamente, con gli scopi sociali e sia ritenuta comunque utile alla realizzazione degli scopi medesimi, effettuando di conseguenza anche tutti gli atti i contratti e le operazioni di natura mobiliare ed immobiliare, sia economiche che finanziarie, necessarie, utili od opportune alla realizzazione dei fini ed allo svolgimento delle attività della società.

Essa potrà inoltre collegarsi nelle forme più opportune con altre imprese, anche cooperative, sia per approvvigionarsi a migliori condizioni delle materie prime e degli impianti necessari all'esercizio delle proprie attività, sia per renderle partecipi

della migliore utilizzazione delle proprie attività e dei propri esercizi; potrà assumere interessenze o partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese cooperative, o legate al movimento cooperativo, anche se costituite in forma non cooperativa, dare adesioni ad altri enti ed organismi economici, morali, culturali e assistenziali, anche per scopi consortili e diretti a consolidare le imprese cooperative, ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti all'assicurazione ed il credito; potrà partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare con l'esempio, nei rapporti tra soci ed in quelle fra essi e gli altri lavoratori, i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà.

La società inoltre potrà attivare il prestito sociale da parte dei soci iscritti nel libro soci, con l'assoluta esclusione del risparmio tra il pubblico, dotandosi di specifico regolamento, previsto dalla legge vigenti in materia di risparmio sociale.

Altresì potrà:

1 - dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo, aderendo alle associazioni ed organismi cooperativi nazionali; in tal senso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi territoriali.

2 - concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito a se stessa, ai singoli soci a favore di altre cooperative;

3 - promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali ricreative e mutualistiche che favoriscano la organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori;

4 - partecipare a gare indette da enti pubblici e privati per l'assunzione di appalti e/o servizi;

5 - assumere nei limiti di cui appresso interessenze e partecipazione in imprese che svolgono attività analoghe o accessorie ad attività sociali. La cooperativa si impegna ad osservare le disposizioni della legge 142 del 3 aprile 2001. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico (art.2545 septies cc);

6 - la cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, anche ai sensi dell'art. 4 della legge 59/1992.

SOCI

Articolo 4 - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla forma-

zione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;

- 2) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dall'art. 4 della Legge 381/1991, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa; la condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

- 3) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/1991 e nei limiti previsti dalla legge.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta all'organo amministrativo della Cooperativa, e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza con gli scopi sociali della stessa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare

gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Le disposizioni di cui ai due commi precedenti si applicano anche ai possessori degli strumenti finanziari attivati dalla cooperativa ai sensi di legge.

Possono infine essere soci, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 14 della Legge 59/1992 gli elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Articolo 5 - Soci speciali

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione, e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto allo spirare del suddetto termine, tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.
- c) l'inopportunità sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario, del suo inserimento nell'impresa;
- d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- e) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione il socio appartenente alla

speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel Libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Articolo 6 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto;
- c) i motivi della richiesta e la categoria dei soci alla quale chiede di essere iscritto, l'eventuale ed effettiva capacità di lavoro e professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale e l'intendimento d'instaurare un ulteriore rapporto di lavoro;
- d) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti con quella della cooperativa;
- e) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- f) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui appresso.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con delibera dell'organo amministrativo, comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel Libro dei soci.

L'organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato che, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può chiedere che sulla stessa si pronunci l'assemblea dei soci.

Nel caso in cui l'assemblea deliberi per l'accoglimento della domanda, l'organo amministrativo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Gli amministratori devono illustrare nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dal secondo comma dell'articolo 2519 c.c., gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea per l'adeguamento del presente statuto alle disposizioni

sulla società per azioni.

Articolo 7 - Obblighi del socio

Con l'ammissione in società il socio assume l'obbligo:

- a) di versamento della quota di partecipazione sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione;
- b) di osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibere degli organi sociali;
- c) di partecipare all'attività della cooperativa per tutta la durata della sua permanenza nella stessa;
- d) di concorrere alle spese della cooperativa in rapporto alla quantità e qualità di scambio mutualistico posto in essere con la medesima.

Al nuovo socio, oltre all'importo delle quote sociali sottoscritte, potrà essere richiesto il versamento di una tassa di ammissione da determinarsi dall'organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, in misura non superiore a cinque volte il valore minimo della quota sociale.

Le somme versate quale tassa di ammissione si intendono versate a titolo di indennità forfetaria delle spese sostenute dalla cooperativa per la procedura di ammissione e confluiscono pertanto nel conto economico dell'esercizio in cui è stato ammesso il nuovo socio.

Il versamento della quota sociale sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione o ratealmente secondo quanto deliberato dall'organo amministrativo. Ove nulla fosse stabilito, il versamento della quota sociale sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione potrà anche avere luogo mediante trattenuta sulla prima liquidazione, anche in acconto, del prodotto conferito in cooperativa.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

Articolo 8 - Diritti dei soci

Eccettuato quanto stabilito dal precedente articolo 5 per i soci appartenenti alla categoria speciale, I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi alla amministrazione.

Per detta consultazione, da effettuarsi presso la sede sociale, i soci dovranno farne richiesta scritta agli amministratori mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima dei giorni prescelti (esclusi festivi e prefestivi), indicando l'ora degli accessi e la loro ragionevole durata, nell'ambito delle ore lavorative, ed indicando altresì le generalità del professionista eventualmente incaricato della consultazione.

Articolo 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte.

Articolo 10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata a.r. alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali previste dal presente statuto.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico. L'organo amministrativo potrà tuttavia, su espressa richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso, per quanto inerente il rapporto mutualistico, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 11 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) perduti i requisiti per l'ammissione o comunque non più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, non abbia presentato richiesta di recesso;
- b) previa intimazione dell'organo amministrativo, non esegua in tutto o in parte il versamento del capitale sociale sottoscritto nonché dell'eventuale tassa di ammissione;
- c) sia gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti interni, dal rapporto mutualistico, dalle delibere degli organi sociali;
- d) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità sopra previste o comunque svolga, o tenti di svolgere, atti o attività di concorrenza con la cooperativa o comunque in contrasto con gli interessi sociali;
- e) violi i principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto sociale, nel rapporto mutualistico e nei rapporti in genere con la società;
- f) abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio del diritto di ispezione sopra disciplinato;
- g) non adempia, senza giustificato motivo e previa intimazione dell'organo amministrativo, agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione del provvedimento nel Libro dei soci, eseguita senza indugio dagli amministratori, che dovranno altresì tempestivamente comunicare al socio il provvedimento di esclusione con lettera raccomandata a.r.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti con effetto dall'annotazione di cui sopra.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui appresso.

Articolo 12 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale effettivamente versato, eventualmente rivalutato, nonché degli eventuali dividendi maturati, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

I soci esclusi per i motivi indicati nel precedente articolo, lettere b), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies c.c. può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 13 - Morte del socio

Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli eredi o i legatari della di lui quota sociale, purché gli stessi possiedano i requisiti per l'ammissione.

Gli eredi o i legatari, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, secondo e terzo comma, c.c.

Nel caso di scioglimento del socio persona giuridica o comunque diverso da persona fisica, i liquidatori hanno diritto di chiedere e di ottenere dalla cooperativa il rimborso della quota di capitale sociale e delle altre somme con le modalità e nella misura stabilite dal precedente articolo.

Articolo 14 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi, gli eredi del socio deceduto, o i liquidatori dei soci diversi dalla persona fisica in stato di scioglimento, dovranno richiedere il rimborso della quota di partecipazione versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione dell'organo amministrativo, al fondo di riserva legale.

La Cooperativa può in ogni caso compensare il debito derivante dal rimborso delle quote o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti sociali, con il credito derivante

da penali, da risarcimento danni o da prestazioni fornite, anche fuori dai limiti previsti dall'articolo 1243 c.c.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa, o i suoi eredi, rispondono verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si siano verificati il recesso, l'esclusione o la cessione delle quote.

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 15 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c. la Cooperativa può emettere titoli di debito nonché strumenti privi di diritti di amministrazione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle disp. att. c.c.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, saranno stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2541 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

RAPPORTO MUTUALISTICO E RISTORNI

Articolo 16 - Conferimenti e ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'assemblea, su proposta dell'Organo amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3, comma secondo, lettera b) della Legge 142/2001, secondo le modalità ivi contemplate.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento della quota detenuta da ciascun socio;
- c) emissione di obbligazioni;
- d) emissione di strumenti finanziari.

L'attribuzione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2521 c.c., da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica/professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività.

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

QUOTE SOCIALI

Articolo 17 - Capitale sociale

Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è formato da quote sociali ciascuna del valore nominale di Euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero).

Articolo 18 - Caratteristiche delle quote sociali

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata precisando i requisiti dell'acquirente. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota di partecipazione detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e l'organo amministrativo deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dal presente statuto.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui appresso.

BILANCIO E DESTINAZIONI DEL RISULTATO ECONOMICO

Articolo 19 - Bilancio di esercizio e destinazioni del risultato economico

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo, previa esatta redazione dell'inventario, provvede alla redazione del bilancio corredandolo, se del caso, con la relazione sulla gestione, che dovrà anche contenere, a norma di legge:

- le indicazioni di rispetto della mutualità prevalente;

- le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci;
- l'indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico;
- i dati relativi all'attività svolta con i soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo ai sensi di legge.

L'assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla destinazione degli utili annuali che dovrà avere luogo come segue:

a) almeno la quota obbligatoria al fondo di riserva legale indivisibile;

b) la quota obbligatoria al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/1992;

c) ricorrendone i presupposti, un'eventuale quota a titolo di ristorno, anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote detenute dai soci ed anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525 c.c.;

d) un'eventuale quota alla rivalutazione del capitale sociale effettivamente versato, purché nei limiti consentiti dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie alla cooperativa;

e) un'ulteriore quota alla remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, mediante distribuzione di dividendi in misura non superiore al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie e fatti salvi i limiti previsti dal presente statuto;

f) un'ulteriore quota ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione;

g) un'eventuale quota per finalità di pubblica utilità o per iniziative aventi finalità sociali;

h) l'intera eventuale rimanenza deve sempre essere destinata alla costituzione e/o all'incremento di un fondo di riserva straordinario indivisibile, finalizzato all'autofinanziamento sociale ed alla generica copertura dei rischi e degli impegni futuri.

L'assemblea può sempre deliberare, in deroga alle precedenti disposizioni, che la totalità degli utili netti di bilancio venga devoluta al fondo di riserva legale indivisibile, detratta la sola quota di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il dividendo ai soci cooperatori potrà essere deliberato nel solo caso in cui il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società sia superiore ad un quarto.

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Articolo 20 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del

numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongano alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dalla legge o dal presente statuto;
- b) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- c) la nomina degli amministratori, la struttura dell'organo amministrativo ed eventualmente la nomina del Presidente e del Vice-presidente;
- d) la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, in quanto previsto dalla legge o dal presente statuto, nonché dell'eventuale soggetto incaricato del controllo contabile;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.

Articolo 21 - Assemblee

La convocazione dell'assemblea sarà effettuata mediante lettera raccomandata, anche a mano, o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare nonché il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 22 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2366 c.c.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti ed aventi diritto di voto ad eccezione dei casi previsti dalle lette-

re a), e) e g), del precedente articolo 20 per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta di tutti i soci aventi diritto al voto.

Articolo 23 - Votazioni

Le delibere della assemblea vengono prese con voto palese: per alzata di mano, per appello nominale ovvero con altro sistema, adottato dai presenti a maggioranza, che comunque garantisca l'evidenza del voto espresso da ciascun socio.

Articolo 24 - Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Il socio diverso dalla persona fisica interviene all'assemblea tramite un legale rappresentante, ovvero un amministratore, un dipendente o un altro socio dallo stesso delegati.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, ovvero che rivesta tali qualifiche in società controllate, e che abbia diritto al voto.

Ciascun socio può rappresentare solamente un altro socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le altre disposizioni degli articoli 2370 e 2372 c.c.

Articolo 25 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, o dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede altresì alla nomina di un segretario, scelto anche tra i non soci. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 26 - Amministrazione

La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da due a sette membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza sia scelta tra i soci cooperatori. L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni ovvero per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente uno o più Vicepresidenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; se i membri sono due occorre la presenza di entrambi.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che può anche essere scelto, a maggioranza, tra i non amministratori. Il verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno tutti i poteri di legge per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della cooperativa. In sede di nomina potranno tuttavia essere deliberati ed indicati, ai sensi di legge, limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega, nei limiti di cui agli articoli 2381 e 2544 c.c.

Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente, al Vice Presidente ed ai consiglieri delegati specificamente muniti, all'atto della

nomina, di tale potere.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 c.c. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di Amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato. L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 27 - Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge l'assemblea ordinaria procede alla nomina di un Collegio Sindacale composto da un Presidente, due Sindaci effettivi e due supplenti, e provvede anche alla determinazione del compenso loro attribuito, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti.

I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono sempre rieleggibili.

Il Collegio Sindacale ha tutte le competenze di legge ed esercita, inoltre, anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Laddove non ricorrano le condizioni per la nomina del Collegio Sindacale, il controllo contabile sulla società, qualora comunque obbligatorio per legge, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia che sono incaricati con decisione dei soci e svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dagli articoli 2409-bis e seguenti c.c.

L'assemblea dei soci, anche laddove non ricorrano le condizioni di legge per la nomina del Collegio Sindacale o dell'incaricato del controllo contabile di cui al comma precedente, può sempre deliberare, in quanto lo ritenga opportuno, la nomina del Collegio Sindacale o l'affidamento dell'incarico del controllo contabile ad un revisore contabile o ad una società di revisione.

CONTROVERSIE

Articolo 28 - Clausola compromissoria

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci, o tra soci e società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La presente clausola si applica a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla presente clausola.

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);
- b) tre, per le altre controversie.

L'Arbitro o gli Arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, saranno nominati dal Presidente della C.C.I.A.A. competente per territorio, su ricorso della parte interessata. In difetto di designazione, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la società.

La domanda di arbitrato, anche quanto concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla società.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36 del D.Lgs. n. 5/2003, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità e possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione dell'organo arbitrale. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali e le comunicano alle parti. Devono in ogni caso fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate dalla Parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 29 - Scioglimento anticipato

Verificandosi una causa di scioglimento i soci, con decisione da adottarsi con il metodo assembleare, nominano i liquidatori e stabiliscono i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori. In mancanza si applica l'articolo 2489 c.c.

La società, con delibera dell'assemblea dei soci, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. In questo caso al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Gli effetti della revoca sono regolati dall'articolo 2487-ter, secondo comma, c.c.

Articolo 30 - Devoluzione patrimonio finale

In qualunque caso di scioglimento della cooperativa l'eventuale residuo attivo della liquidazione dovrà essere destinato nell'ordine:

- a) al rimborso delle quote di capitale sociale sottoscritte ed effettivamente versate dai soci, comprensive delle eventuali rivalutazioni operate e degli eventuali dividendi maturati;
- b) per l'intera eventuale rimanenza al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/1992.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 31 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, le modalità di ripartizione dei ristorni, la disciplina dei prestiti sociali e quant'altro stabilito dalla legge o dal presente statuto, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Nella determinazione delle modalità di funzionamento mutualistico debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2516 c.c.

Nella determinazione dei criteri di ripartizione dei ristorni ai soci debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2545-sexies c.c. ed, in particolare, la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere, nonché quanto stabilito dal presente statuto.

Articolo 32 - Penali

Il socio inadempiente agli obblighi statutari, alle norme disciplinari previste dai regolamenti interni ed alle decisioni assunte dagli organi sociali, potrà essere chiamato a versare una somma a titolo di penale che, in considerazione della natura risarcitoria sua propria, confluisce nel conto economico dell'esercizio in cui l'inadempimento ha avuto luogo.

I relativi importi, nel minimo e nel massimo, sono fissati con decisione dei soci assunta con metodo assembleare con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, mentre l'irrogazione delle penali è di competenza dell'organo amministrativo che, nel deter-

minarne l'ammontare, terrà conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Articolo 33 - Clausole Mutualistiche

Le seguenti clausole mutualistiche:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita della società e dopo il suo scioglimento;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; unitamente alle altre contenute nel presente statuto sociale, sono inderogabili e devono di fatto sempre essere osservate.

La soppressione delle clausole di cui al comma precedente e la modifica della presente clausola dovrà essere assunta in sede di assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto.

F.TO: Elisa Viscogliosi, Massimo Viscogliosi, Veronica D'Amario, Enrico Messina L.S.

"Atto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Frosinone"

"Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del DPR n. 445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese".